

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-136 del 10/01/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 216, comma 4 (Iscrizione alla posizione n.91 del registro provinciale delle imprese che effettuano attivita' di recupero di rifiuti in procedura semplificata) - Ditta Quintavalla Antonio di Quintavalla Paolo & C. s.n.c. - impianto sito in via Palermo n.11/A, comune di Parma (PR) - Provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attivita'
Proposta	n. PDET-AMB-2018-149 del 10/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci GENNAIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, artt. 214 e 216;

il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

il D.P.R. 59/2013 e s.m.i.;

RICHIAMATA:

- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha assegnato alla scrivente "Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma di ARPAE, le nuove funzioni in materia di autorizzazioni rifiuti precedentemente svolte dal Servizio Ambiente della Provincia di Parma,

PREMESSO CHE:

- che la ditta Quintavalla Antonio di Quintavalla Paolo & c. snc con sede in Comune di Parma in via Palermo n. 11/A è stata iscritta con Determinazione n. 1940 del 30/05/2008 e con validità sino al 30/05/2013, al registro delle imprese che effettuano l'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata alla posizione n. 91;
- nel Marzo del 2013 la Ditta presentava istanza di Rinnovo di Iscrizione, documentazione acquisita in data 24/09/2013 solamente agli atti di Arpa Sezione Provinciale di Parma con Prot. PGPR/2013/11618 del 24/09/2013; tale Comunicazione di Rinnovo Iscrizione non risulta mai pervenuta all'Autorità competente (Provincia di Parma fino al 31/12/2015 - Arpae SAC Parma a decorrere dal 01/01/2016 per gli effetti della L.R. 13/2015);
- in data 03/05/2013 la Ditta formulava richiesta di proroga dell'Iscrizione in essere fino alla conclusione dell'iter istruttorio finalizzato all'emissione dell'atto di rinnovo della stessa fino al 30/11/2013, proroga accolta favorevolmente dalla Provincia di Parma con nota prot. 38062 del 28/05/2013;
- in data 23/10/2013 Arpa Sez. Prov.le di Parma, Servizio territoriale di Parma effettuava un sopralluogo finalizzato all'espressione del parere di competenza. L'esito dello stesso prevedeva formale richiesta di integrazioni (Prot. PGPR/2013/14214 del 28/11/2013) riguardanti: progetto di adeguamento pavimentazione piazzale, nel rispetto dei requisiti dettati dal DM 5/2/98 e s.m.i. e individuazione della parte pavimentata e della rete di canalizzazione delle acque meteoriche; posizione della ditta in merito

all'acquisizione di autorizzazione allo scarico delle acque reflue meteoriche in seguito a specifica domanda al Comune di Parma; spiegazioni in merito alla dicitura "vendita dei materiali "materie prime secondarie" dichiarata in relazione tecnica e modalità in cui si attesta la non radioattività dei rifiuti in ingresso come prescritto dal citato DM 5/2/98 e s.m.i.;

- la Provincia di Parma indice e convoca Conferenza di Servizi in data 05/06/2014 alla quale la Ditta risultava essere assente. La Conferenza, come da Verbale trasmesso con nota Prot. 43249 del 12/06/2014 dalla Provincia di Parma, prescriveva alla Ditta la presentazione della Comunicazione di Rinnovo iscrizione, non pervenuta, entro il 30/06/2014;
- essendo trascorsi i termini prescritti senza che nulla fosse acquisito in merito alla Comunicazione di rinnovo Iscrizione, la Provincia di Parma ai sensi dell'art.8 della L.241/90 e s.m.i. con nota **Prot. n. 53325 del 24/07/2014** comunicava alla Ditta l'**Avvio del procedimento di rilascio del Provvedimento di Divieto di prosecuzione dell'attività**, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ingiungendo, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione, la presentazione delle integrazioni richieste da Arpa nella nota sopra citata PGPR/2013/14214 del 28/11/2013; unitamente al crono-programma relativo al progetto di adeguamento della pavimentazione richiesto da Arpa;
- in data 31/07/2014 acquisita con prot. n. 54516 del 31/07/2014 la Provincia di Parma acquisisce memorie della Ditta in merito al divieto di prosecuzione dell'attività;
- nella seduta della Conferenza di Servizi del 01/09/2014 si richiedeva alla Ditta di trasmettere MUD relativi agli anni 2013 e 2014 al fine di verificare le giacenze dei rifiuti presenti c/o il sito produttivo;
- in data 15/09/2014 la Ditta presentava documentazione integrativa in risposta alla seduta di Conferenza di Servizi del 01/09/2014, costituita da MUD relativo solo all'anno 2013, presentata in data 29/04/2014, poiché i dati del 2014 saranno disponibili solo nell'Aprile del 2015. Dalla verifica dello stesso si accertava il superamento dei limiti massimi di stoccaggio istantaneo (157 t) dei rifiuti in ingresso presso l'impianto, come prescritto nella Determinazione n. 1940 del 30/05/2008 rilasciata dalla Provincia di Parma;
- conseguentemente la Provincia di Parma emetteva atto di **Diffida** con nota **Prot. n. 64909 del 29/09/2014** alla ditta QUINTAVALLA ANTONIO di Quintavalla Paolo-& C. s.n.c. - impianto sito in via Palermo n. 11/A, Comune di Parma, nel prosieguo dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata. Nella nota si ingiunge inoltre di ottemperare a diverse prescrizioni, tra le quali la presentazione di AUA ai sensi del DPR 59/2013, relativamente agli scarichi di acque reflue derivanti dalle superfici di stoccaggio una volta pavimentate, adottando nell'attesa dell'atto autorizzatorio la modalità di stoccaggio all'esterno esclusivamente in cassoni dotati di copertura;
- come relazionato da Arpae Sez. prov.le di Parma nella nota PGPR/2017/23005 del 30/11/2017, in data 22/12/2014, presso la sede Arpa ST di Parma, si svolgeva un incontro con Sig. Maurizio Vitali, tecnico

ambientale delegato dalla Ditta. Durante tale incontro si acquisiva la documentazione attestante la parziale ottemperanza della Diffida Prot. n. 64909 del 29/09/2014. Successivamente la parte produceva documentazione relativa alle verifiche svolte sulla matrice "suolo", come da Rapporto di Prova n. 20151204 del 19/01/2015, al fine di dimostrare l'assenza di inquinamento dovuto al dilavamento delle acque meteoriche dei piazzali sui quali sono stoccati i rifiuti prodotti dall'attività;

- facendo seguito alla richiesta di verifica della Diffida sopra citata da parte della Provincia di Parma (prot. 7685 del 27/11/2014 e 18207 del 13/03/2015), in data 12/03/2015 Arpa Sez. Prov.le di Parma, Servizio territoriale di Parma effettua un sopralluogo presso l'impianto in parola, sul cui esito relaziona alla Provincia di Parma con nota Prot. PGPR/15/3805 del 10/04/2015, comunicando la parziale ottemperanza della Diffida, evidenziando che erano presenti cumuli di rifiuti ferrosi e non ferrosi sulla superficie cortilizia, e solo una piccola parte erano posti all'interno di cassoni, inoltre la Ditta non aveva provveduto alla presentazione di richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche e di dilavamento piazzali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- seguono ulteriori sedute della Conferenza di Servizi in merito al divieto di prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rispettivamente nelle date 07/05/2015 e 02/07/2015. In quest'ultima seduta la Conferenza decide in modo particolare che la ditta QUINTAVALLA ANTONIO di Quintavalla Paolo & C. s.n.c. dovrà presentare per l'impianto sito in via Palermo n. 11/A, Comune di Parma, entro al 30/09/2015 al SUAP competente, domanda di AUA ai sensi del DPR 59/2013 comprendente le diverse matrici: scarichi idrici, rifiuti ed impatto acustico. Nell'attesa di tale presentazione entro i termini, la ditta potrà proseguire l'attività di recupero rifiuti nel rispetto delle condizioni previste dall'Iscrizione Determinazione n. 1940 del 30/05/2008 rilasciata dalla Provincia di Parma, tuttavia lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire solo all'interno di locali dotati di copertura o, in alternativa, in appositi cassoni coperti.

Poiché, come confermato anche da Arpae Sezione Provinciale servizio territoriale di Parma nella nota PGPR/2017/23005 del 30/11/2017 - in cui ripercorre in sintesi i fatti, le istruttorie tecniche trascorse, nonché gli esiti dei sopralluoghi presso l'impianto in parola, come sopra richiamati, ad oggi nessuna richiesta di AUA ai sensi del DPR 59/2013 risulta essere stata presentata dalla QUINTAVALLA ANTONIO di Quintavalla Paolo & C. s.n.c. - impianto sito in via Palermo n. 11/A, Comune di Parma,

si ritiene che l'Iscrizione nel registro provinciale imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi Determinazione n. 1940 del 30/05/2008 rilasciata dalla Provincia di Parma, risulti a tutti gli effetti decaduta.

Inoltre, come relazionato da Arpae Sezione Provinciale - Servizio territoriale di Parma nella nota PGPR/2017/23005 del 30/11/2017:

- nell'ambito dei controlli programmati relativi alla verifica dell'attività di gestione rifiuti, in data 27/09/2017 personale dello scrivente Servizio ha svolto un sopralluogo unitamente al personale dei Carabinieri Forestale Comando di Parma Vice brigadiere Vagnarelli Mariano e Car. Scelto Salutari Jessica, sopralluogo durante il quale si è stati impossibilitati ad accedere alle aree dell'impianto e a visionare la documentazione amministrativa;
- si è dunque svolto un incontro tecnico c/o la sede Arpae ST distretto di Parma in presenza del Sig. Maurizio Vitali in rappresentanza della Ditta, in data 17/10/2017 al fine di verificare la documentazione amministrativa necessaria. In tale sede si visionava il registro di carico e scarico rifiuti a partire dal 03/02/2016, riscontrando la quasi totalità di movimentazioni di scarico, ovvero in uscita dall'impianto di via Palermo n. 11/A – Parma, del rifiuto cod CER 17 04 05, si registrava tuttavia un'unica movimentazione di carico del medesimo rifiuto in data 01/09/2017 come operazione n. 298 e FIR N. 1000775 del 01/09/2017 da parte di NILMA SPA stabilimento di via Zacconi n. 24/A a Parma;
- in virtù di quanto sopra si ravvisa nei confronti del sig. Quintavalla Paolo nato a Parma il 06/08/1941, residente a Parma in via Palermo n. 50 in qualità di Amministratore legale della ditta QUINTAVALLA ANTONIO & C. s.n.c. di Paolo Quintavalla - impianto sito in via Palermo n. 11/A, Comune di Parma, non abbia ottemperato a quanto richiesto dalla Provincia di Parma, ovvero alla presentazione di domanda di AUA ai sensi del DPR 59/2013 entro il 30/09/2015 al SUAP competente, ne consegue lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in assenza della prescritta autorizzazione.

CONSIDERATO

il Provvedimento di Prescrizioni impartito da Arpae Sezione Provinciale alla Ditta QUINTAVALLA ANTONIO & C. s.n.c. di Paolo Quintavalla ai sensi dell'art. 318-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con nota PGPR/2017/22929 del 29/11/2017, in cui l'Organo di P.G. prescrive al gestore:

- di interrompere l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi nell'immediato;
- entro 10 giorni di provvedere affinché "tutti i rifiuti di risulta dall'attività ad oggi presenti siano stoccati su superficie pavimentata e dotati di copertura";
- entro 15 giorni di "presentare domanda di AUA ai sensi del DPR 59/2013 comprendente le diverse matrici: scarichi idrici , rifiuti ed impatto acustico";

CONSIDERATO, inoltre,

che ad oggi non risulta ancora pervenuta all'autorità competente Arpae SAC Parma istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 relativa alle matrici: rifiuti, scarichi idrici e impatto acustico;

RITENUTO CHE:

- quanto sopra rilevato dimostri il mancato rispetto di quanto precedentemente ingiunto alla Ditta nei precedenti provvedimenti di Avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell'attività (prot. Prov. n.53325 del 24/07/2014) e di diffida (prot. Prov. n.64909 del 29/09/2014), entro i termini ivi prescritti,
- l'impianto continua a non soddisfare completamente i requisiti tecnici e le condizioni di cui all'art.216 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ritenuto, dunque, applicabile l'art. 216 comma 4 del medesimo D.Lgs.,
- l'impianto attualmente sia privo sia di autorizzazione allo scarico, che di Iscrizione per il recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- l'attività attestata da Arpae Sez. Provinciale presso l'impianto si configuri come attività di gestione di rifiuti non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, (...), 214, 216, così come indicato nella fattispecie di cui all'articolo 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

CONSIDERATA, altresì,

- l'esigenza di tutelare la salute pubblica e l'ambiente in genere, anche alla luce degli elementi sopra espressi,

per le motivazioni fin qui esposte, con la presente, ARPAE Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma **emette nei confronti della Ditta "Quintavalla Antonio di Quintavalla Paolo & c. snc** (C.F. 01516100342) con impianto in via Palermo n. 11/A, Comune di Parma **il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di cui all'art. 216 comma 4** del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., disponendo di sospendere **nell'immediato** l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi e l'iscrizione alla posizione n.91 del registro provinciale a tutti gli effetti, **finché la Ditta Quintavalla Antonio di Quintavalla Paolo & c. snc provveda a conformare l'attività alle seguenti prescrizioni:**

- 1) entro 10 giorni dal ricevimento della presente di provvedere affinché "tutti i rifiuti di risulta dall'attività ad oggi presenti siano stoccati su superficie pavimentata e dotati di copertura";
- 2) recepimento dell'AUA a seguito della presentazione della domanda di AUA ai sensi del DPR 59/2013 comprendente le diverse matrici: scarichi idrici, rifiuti ed impatto acustico"; presentazione da effettuarsi entro 15 giorni dal ricevimento della presente.

SI INFORMA, inoltre, la società che:

- ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma si riserverà ogni ulteriore atto che si rendesse necessario a seguito degli ulteriori accertamenti che verranno predisposti;
- l'Autorità competente del procedimento amministrativo finalizzato all'emissione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività è ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.sa Beatrice Anelli;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- è possibile prendere visione degli atti presso ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, P.le della Pace, 1 - 43121 Parma;

SI FA PRESENTE

a Quintavalla Antonio di Quintavalla Paolo & C. s.n.c. che contro il presente provvedimento potrà proporre ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'atto impugnato o della sua effettiva conoscenza, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 1034/1971, o potrà fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione dello stesso ai sensi della normativa vigente.

Pratica SINADOC: n° 1107/2018

IL DIRIGENTE – Arpae SAC di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.